

Senza il piano di utilizzo niente sottoprodotti

Ambiente/2

Secondo la Cassazione i materiali depositati restano rifiuti

Le terre e rocce da scavo presenti in un deposito restano rifiuti e non diventano sottoprodotti, se impiegate in difetto di uno specifico «piano di utilizzo» (o di una «dichiarazione di utilizzo» se cantieri di piccole dimensioni). Né può parlarsi di deposito temporaneo poiché il raggruppamento di 300 metri cubi di terre e rocce da scavo si è protratto per 14 mesi ed è avvenuto in luogo diverso da quello di produzione. Inoltre, era carente il collegamento funzionale tra i due siti. Si tratta di un deposito illecito poiché avvenuto in assenza di autorizzazione.

In sintesi, questo è il principio enucleato dalla Cassazione che, con la sentenza n. 15450 del 13 aprile 2023, ha rigettato i ricorsi di due coniugi condannati dal Tribunale di Lagonegro (Pz) che, in concorso tra loro e in qualità di proprietari e titolari del permesso di costruire, depositavano, in maniera incontrollata e senza autorizzazione, rifiuti speciali non pericolosi, rappresentati da 300 metri cubi di terre e rocce da scavo. I materiali provenivano dai lavori realizzati in base al permesso di costruire su terreno di proprietà.

Nei fatti, i coniugi ricorrenti

mentato sulla sussistenza del deposito temporaneo che, però, si era protratto per circa 14 mesi. Pertanto, la Suprema corte ha ricordato la propria giurisprudenza secondo cui il deposito temporaneo per quantitativi di rifiuti superiori a 30 metri cubi ricorre solo se la durata del raggruppamento non superi i tre mesi (38046/2013 e 50129/2018). Poiché il quantitativo di terre e rocce da scavo prodotto e depositato nel caso di specie è stato pari a 300 metri cubi, il superamento dei tre mesi «non può che condurre a escludere con certezza che ricorra la figura del deposito temporaneo». Inoltre, il deposito, per poter essere «temporaneo», si deve realizzare presso il luogo di produzione dei rifiuti o in altro luogo, «al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore». Il che, nel caso di specie, non ricorreva.

Le argomentazioni difensive non hanno avuto esito neanche in ordine alla natura di non rifiuti delle terre e rocce da scavo, poiché l'articolo 185, comma 1, lettera c), Dlgs 152/2006 non era riferibile al caso di specie. Infatti, non vi era certezza che il materiale escavato nel corso dei lavori sarebbe stato riutilizzato a fini di costruzione, allo stato naturale e nello stesso sito in cui era stato prodotto (di fatto veniva avviato a smaltimento). Di nessun pregio è apparsa la mancanza di originaria consapevolezza da parte degli imputati circa la qualità di rifiuto del materiale. Tale affermazione, infatti, dimentica

avevano commissionato l'intervento edilizio senza autorizzazione. La condotta è stata posta in essere anche se poteva "ragionevolmente presumersi" che le terre e rocce da scavo depositate non potessero essere interamente riutilizzate perché in grande quantità.

La tesi difensiva aveva argo-

che affinché terre e rocce da scavo si possano qualificare come sottoprodotti è necessario che il loro utilizzo avvenga sulla base di un «piano di utilizzo» o di una «dichiarazione di utilizzo per cantieri di piccole dimensioni».

— **P.Fi.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA